

Segreteria Nazionale

00185 Roma
 Piazza Dante, 12 int.4
 Tel. 06-77201726
 Fax 06-77201728
 E-MAIL: nazionale@snad.info
 Sito Web www.snad.info



SNAD
 Sindacato
 Nazionale
 Autonomo
 Difesa

Prot.n.336/S.N..
(nota a cura di Giancarlo PITTELLI)

Roma, 26 ottobre 2004

OGGETTO: legge 13.08.2004, n.243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo, e circolare INPDAP.

**A DIRIGENTI NAZIONALI
 TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI**

LORO SEDI

^^^^^^^^^^^^^^

La legge 13.8.2004 n.243, che reca norme nuove e deleghe al Governo che introducono importanti modifiche nel sistema previdenziale, è stata pubblicata nella G.U. n.222 del 21 settembre 2004 ed è entrata in vigore il 6 ottobre u.s.

Le novità più importanti, molte delle quali di effetto non immediato, sono le seguenti.

Le nuove anzianità

Va innanzitutto precisato che tutto rimane invariato fino al 31-12-2007. Dall'1 gennaio 2008 si potrà andare invece in pensione a queste condizioni:

- 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età;
- 35 anni di anzianità contributivi e 60 anni di età (che diventeranno 61 a partire dal 2010 e 62 dal 2014);
- solo per le donne e fino al 31 dicembre 2015, si potrà andare in pensione con 57 anni di età a condizione che si accetti il metodo contributivo per il sistema di calcolo della pensione.

Bonus

I lavoratori dipendenti del settore privato che, pur avendo maturato i requisiti richiesti nel periodo 2004-2007, rinuncino alla pensione d'anzianità, si vedranno riconoscere un incentivo pari al 32,7% della retribuzione lorda in busta paga.

Il bonus di cui sopra non è previsto per i dipendenti pubblici.

Liquidazione e fondi pensione

Come i colleghi ricorderanno, la riforma Dini del 1995 ha tagliato in modo considerevole le pensioni dei lavoratori più giovani, con particolare riferimento a quelli entrati nel mondo del lavoro dal 1996 in poi (pensioni ridotte fino al 50% rispetto all'ultimo stipendio!).

Per compensare questi tagli, la stessa legge Dini prevedeva la creazione di un sistema di previdenza integrativa (una sorta di pensione aggiuntiva), da finanziare attraverso la destinazione del trattamento di fine rapporto (per gli statali: indennità di buonuscita) in fondi pensione, con modalità tutte da definire.

Il Governo, dopo tanto battere, ha dovuto rinunciare alla fine all'assurda pretesa di imporre obbligatoriamente ai lavoratori il conferimento del TFR (buonuscita, per gli statali) in fondi pensione; purtuttavia, contro lo stesso parere dei Sindacati, è rimasto nella legge 243 il "silenzio-assenso" che prevede il conferimento di cui sopra nel caso in cui il lavoratore interessato non esprima esplicitamente una diversa opinione.

Al riguardo, l'art.1 della legge 243/2004 stabilisce che il Governo dovrà emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme applicative ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- 1- *" il conferimento salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, nel trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto... "; [art.1 lettera e), sub 1]*
- 2- *"l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e C-bis) dell'articolo 3 comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il limite di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione"; [art.1 lettera e), sub 2]*

Pertanto, l'opzione del lavoratore dovrà essere espressa entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'emanando Decreto Legislativo e non, come erroneamente qualcuno ha inteso, entro il 5 aprile 2005 (180° giorno dall'entrata in vigore della legge 243).

Dunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo emanato dal Governo e dopo che l'istituto previdenziale gli avrà fornito una "adeguata informazione", il lavoratore potrà decidere, dichiarandolo esplicitamente :

- se mantenere il trattamento di liquidazione previgente (TFR o indennità di buonuscita);
- se optare per il conferimento di detto trattamento maturando nella pensione integrativa (fondi chiusi negoziali o fondi aperti di mercato).

Nel caso in cui entro i sei mesi previsti il lavoratore non esprima alcuna opzione, la liquidazione maturanda (TFR o buonuscita) confluirà in fondi negoziali chiusi o in fondi promossi dalle Regioni, con modalità e criteri che saranno in ogni caso fissati nello stesso Decreto Legislativo.

Naturalmente, la nostra Federazione, che ha espresso al riguardo posizioni molto critiche, non mancherà, in previsione di quella scelta, di fornire ogni più opportuna informazione e ogni più utile suggerimento che orientino meglio il lavoratore nella predetta scelta.

Si segnala infine che l'INPDAP ha emanato a seguito della Legge 243/2004, due successive circolari:

- la n.759 del 9.8.2004;
- la n.13188 del 4.10.2004;

che possono essere visionate e scaricate dal sito dell'INPDAP, raggiungibile anche dal nostro sito web cliccando sul link corrispondente.

Cordialissimi saluti.